SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 10

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa delle senatrici PAGANO e DE ZULUETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Non da oggi soltanto è presente al mondo politico e culturale e, in modo particolare, all'opinione pubblica femminile, la scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali, siano essi le istituzioni elettive, le istituzioni culturali, le amministrazioni dello Stato, il management pubblico e privato. Nel nostro Paese si verifica un vero e proprio paradosso, dal momento che nel corso degli anni le percentuali di scolarizzazione e di conseguimento dei diplomi e delle lauree hanno visto le donne superare gli uomini sia nel dato numerico che nelle votazioni raggiunte. Tale livello di qualità non trova alcun riscontro, poi, né nel mondo del lavoro né in quello delle rappresentanze istituzionali.

Nella Costituzione sono contenuti importanti principi (articolo 3 e articolo 51) che non sono stati sufficienti, pur nel corso di mezzo secolo, a modificare comportamenti e culture politiche fortemente connotate dal principio – ancorchè non più esplicitamente affermato, tuttavia generalmente praticato – del potere maschile. In effetti, per quanto riguarda la «pari dignità» sociale e l'uguaglianza dei cittadini «senza distinzione di sesso» (articolo 3, primo comma, della Costituzione), la Repubblica non ha rimosso gli ostacoli che, di fatto, ne limitano l'uguaglianza come disposto dal secondo comma dello stesso articolo 3 della Costituzione.

In verità, nel 1993, nella legge che ha innovato il sistema elettorale per i comuni e in quella che modificò il sistema elettorale per l'elezione delle Camere, il Parlamento introdusse norme che miravano a favorire il riequilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi.

Quelle norme, che il Parlamento approvò intendendole come risposta – sia pure tardiva

– proprio al dettato del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, furono dichiarate incostituzionali da una sentenza della Consulta che fu, tra l'altro, molto criticata da studiosi e costituzionalisti non meno eccellenti di coloro i quali allora emanarono quel giudizio. Gli effetti positivi della norma contenuta nella legge elettorale del 1993 si rilevano immediatamente dal semplice confronto tra il numero delle deputate elette nel 1994, prima della sentenza della Corte, e il numero delle deputate elette nel 1996, dopo la sentenza.

Questo insieme di considerazioni, nonché una forte attenzione di soggetti e ambienti qualificati, tra cui quella della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, portarono la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali a redigere un testo per rendere costituzionale il principio del riequilibrio della rappresentanza. Non mancano poi gli atti ufficiali degli organismi europei che hanno legiferato per promuovere reali pari opportunità tra i sessi: il Consiglio d'Europa già nel 1991 approvò una raccomandazione affinchè l'uguaglianza di trattamento fra uomini e donne in tutti i settori fosse iscritta come diritto fondamentale della persona a livello nazionale e internazionale. Ancora nel 1996, con la Carta di Roma, sottoscritta da quindici Ministri europei, si ribadiscono gli stessi principi e si afferma «la necessità di azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi decisionali in tutte le sfere della società».

Una reale democrazia paritaria si può attuare con fatti che rendano meno virtuali i princìpi di *empowerment* e *mainstreaming* e ciò non è una questione solo femminile, ma riguarda tutti i cittadini, uomini e donne,

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che hanno a cuore la vera democrazia del nostro sistema politico. È per questo che è necessario oggi dare alle donne la possibilità di essere presenti nei tavoli decisionali.

Con questo spirito il presente disegno di legge costituzionale interviene, con l'articolo 1, a modificare l'articolo 51, primo comma, della Costituzione; in particolare, si sostituiscono le parole «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» con le seguenti: «che la legge ha il compito di promuovere», affermando così con un principio costituzionale il dovere del legislatore di attuare azioni di pari opportunità nell'accesso a uffici pubblici e a cariche elettive. Dello stesso articolo 51, inoltre, si modifica il secondo comma, sostituendolo con un testo più vincolante e meno ipotetico in cui si dichiara, fra l'altro, che «la legge

stabilisce i requisiti per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive».

Con l'articolo 2, si modifica la Parte II, Titolo I, Sezione I, della Costituzione, concernente «Le Camere», intervenendo all'articolo 56 con l'inserimento di un nuovo comma, dopo il secondo, con l'affermazione che «la legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi».

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che la stessa affermazione sia introdotta anche all'articolo 58, con l'inserimento di un nuovo comma dopo il primo. Si rende in tal modo esplicita e definitiva la costituzionalizzazione del principio del riequilibrio della rappresentanza e si offre al Parlamento uno strumento idoneo e non più rinviabile.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. All'articolo 51 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, le parole: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «che la legge ha il compito di promuovere»;
- *b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce i requisiti per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive e può parificare, a tal fine, ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica».

Art. 2.

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi».

Art. 3.

1. All'articolo 58 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi».